SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. **611.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in S. Bartolomeo in Galdo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in S. Bartolomeo in Galdo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'agricoltura con sezioni per:

	Sezioni numero
esperto forestale (biennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
agrotecnico	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie scientifiche o professionali; esercitazioni pratiche; esercitazioni di laboratorio e sopralluoghi aziendali; lingua e lettere italiane; storia; elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria; educazione civica; lingua estera; matematica; fisica e applicazioni pratiche; scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie; agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale; economia politica, economia e statistica agraria; tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole; tirocinio e applicazioni pratiche; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 699.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi delle aziende agrarie.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di S. Bartolomeo in Galdo ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 325

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DI S. BARTOLOMEO IN GALDO

Due sezioni di esperto forestale (biennale)

Due corsi post-qualifica - agrotecnico

per complessive dieci classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	12
3) Insegnanti tecnico-pratici	7 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	1
7) Ausiliari	7
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive venti ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1).	

(*) Di cui un ITP assegnato quale assistente alla presidenza.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0556

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1988 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci è servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro; foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 13 agosto 1988, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,80 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1988;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1988, è pari al 12,15 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1988, è pari al 12,15 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1988, è fissato nella misura del 12,90 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

88A4555

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 1988, n. 483.

Elenco delle merci ammissibili all'importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali ed elenco delle merci avocate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio in data 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo;

Visto il regolamento CEE n. 3677/86 del Consiglio in data 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 agosto 1972) modificato per ultimo con i decreti ministeriali 23 maggio 1978 e 24 maggio 1978 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 13 luglio 1978 e n. 220 dell'8 agosto 1978) concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali e l'elenco delle merci avocate;

Considerata l'opportunità di sostituire il predetto decreto ministeriale a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari sopra citati concernenti il regime di perfezionamento attivo;

Ritenuto il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del suindicato testo unico nelle sedute del 12 novembre 1987 e 25 febbraio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, prima parte, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è avocato il rilascio delle autorizzazioni alla temporanea importazione per le merci non comprese nell'elenco allegato al presente decreto, per le quali ricorra la condizione di cui all'art. 177, lettera *c)*, dello stesso testo unico.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 178, ultimo comma, seconda parte, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale per le merci comprese nell'elenco allegato al presente decreto, previo nulla osta degli organismi accanto a ciascuna di esse indicati nell'elenco medesimo espresso in conformità a quanto previsto nei regolamenti CEE n. 1999/85 e n. 3677/86, nonché per le merci:

a) destinate ad essere riparate, ivi comprese la revisione e la messa a punto;

b) destinate a subire le manipolazioni usuali di cui alla direttiva n. 71/235/CEE del 21 giugno 1971 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 143 del 29 giugno 1971, con scarico per identità del regime di temporanea importazione;

c) destinate ad operazioni realizzate successivamente in uno o più Stati membri della Comunità economica europea e che abbiano già formato oggetto di una autorizzazione rilasciata previo esame delle condizioni economiche di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1999/85;

d) importate nel contesto di un'operazione priva di carattere commerciale;

e) il cui valore non è superiore a 200.000 ECU per autorizzazione e per anno civile, indipendentemente dal numero di operatori che effettuano l'operazione di perfezionamento. Tuttavia, per le merci o i prodotti figuranti nell'allegato III al regolamento CEE n. 3677/86 il valore è fissato a 100.000 ECU.

Per gli oli greggi di petrolio e per gli oli di petrolio delle voci doganali 27.09 e 27.10 il preventivo nulla osta di cui al comma precedente è richiesto altresì nei casi in cui dette merci soddisfino alle condizioni previste degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ovvero siano destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 22 luglio 1972 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 luglio 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Voce doganale o capitolo	PRODOTTO	Note
Cap. 1	Animali vivi	Previo «nulla osta» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Cap. 2	Carni e frattaglie commestibili	Idem
Cap. 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Previo «nulla osta» ICE
Cap. 5	Altri prodotti d'origine animale, non nominati né compresi altrove	Idem
Cap. 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Idem
Cap. 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Idem
Cap. 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Idem
Cap. 9	Caffè, te, mate e spezie	Idem
Cap. 10	Cereali	Previo «nulla osta» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Cap. 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Idem
Cap. 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali, paglie e foraggi	Idem
Cap. 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	Previo «nulla osta» ICE
Cap. 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Idem
Cap. 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione, grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	Previo «nulla osta» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Cap. 16	Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Previo «nulla osta» ICE
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	Previo «nulla osta» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
17.02	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Idem
17.03	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	Idem
Cap. 18	Cacao e sue preparazioni	Previo «nulla osta» ICE
19.01	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da n. 04.01 al n. 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10%, in peso, non nominate ne comprese altrove	Idem
2207.10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.	Previo «nulla osta» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
2207.20	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Previo «nulla osta» ICE
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	Previo «nulla osta» del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Cap. 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Idem
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco	Idem
Cap. 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi	Previo «nulla osta» ICE
2709.00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	Previo «nulla osta» del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
2710.00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Idem

Voce doganale o capitolo	PRODOTTO	Note
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Previo «nulla osta» ICE
27.12	Vasellina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Idem
2715.00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut backs»)	Idem
Cap. 30	Prodotti farmaceutici	Idem
Cap. 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Idem
Cap. 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Idem
36.04	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili petardi ed altri articoli pirotecnici	Idem
36.06	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo	Idem
Cap. 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia	Idem
Cap. 40	Gomma e lavori di gomma	Idem
Cap. 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Idem
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	Idem
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (*senza aggiunta di altre materie*), diverse da quelle della voce n. 43.03	Idem
Cap. 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno	Idem
Cap. 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Idem
48.08	Carta e cartoni ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci n. 48.03 o n. 48.18	Idem
5203.00	Cotone, cardato o pettinato	Idem
53.06	Filati di lino	Idem
53.07	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 53.03	Idem
53.08	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Idem
Cap. 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	Idem
Cap. 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Idem
Cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Idem
Cap. 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	Idem
72.05	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	Idem
72.06	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n. 72.03	Idem
8003.00	Barre, profilati e simili di stagno	Idem
8004.00	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm	Idem
80.05	Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	Idem
81.01	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi	Idem
81.02	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi	Idem
81.03	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi	Idem
81.12	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio, nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi	Idem
Cap. 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi	Idem
85.05	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	Idem
85.08	Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano	Idem
85.09	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico	Idem
85.10	Rasoi e tosatrici con motore elettrico incorporato	Idem

Voce doganale o capitolo	PRODOTTO	Note
85.11	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamomagneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	Previo «nulla osta» ICE
85.12	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce n. 85.39), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli	Idem
85.13	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce n. 85.12	Idem
85.14	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	Idem
85.16	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.45	Idem
85.17	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	Idem
85.18	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Idem
85.30	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce numero 86.08)	Idem
85.31	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci n. 85.12 o 85.30	Idem
85.35	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1.000 volt	Idem
85.39	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti a «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco	Idem
85.43	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati nè compresi altrove in questo capitolo	Idem
85.44	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Idem
85.45	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Idem
85.47	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce n. 85.46; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Idem
8548.00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Idem
87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori	Per la modificazione e la trasformazione, anche parziale, e per la sostituzione della carrozzeria

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è il seguente: «Il Ministtro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al primo comma, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali, nonché di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 177; può, altresì, stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 177, primo comma, lettere *a), b)* e *c)* ed al primo comma del presente articolo, per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime».

— Il regolamento CEE n. 1999/85, relativo al regime di perfezionamento attivo, è stato pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità europee n. L 188 del 20 luglio 1985.

— Il regolamento CEE n. 3677/86, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1999/85, è stato pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» delle Comunità europee n. L 351 del 12 dicembre 1986.

— Il testo vigente dell'art. 221 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dal D.P.R. 5 agosto 1981, n. 499, è il seguente:

«Art. 221 *(Comitato consultivo)*. — Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato a cui è affidato il compito di fornire pareri nei casi previsti dal presente testo unico e dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

Il comitato è composto:

per il Ministero del commercio con l'estero, dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni e dal direttore generale degli accordi commerciali;

per il Ministero delle finanze, dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;

per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale della produzione agricola e dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal direttore generale della produzione industriale, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e dal direttore generale delle fonti di energia;

da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti dal Ministero del commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero.

Il comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del commercio con l'estero, il quale potrà farsi sostituire dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero medesimo.

I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Alle riunioni del comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare.

Le funzioni di segretario del comitato saranno esercitate dal direttore della divisione competente presso la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni o da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla stessa Direzione generale, purchè di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, v. nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 177, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è il seguente:

«La temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui al precedente articolo, quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in ciascuno dei seguenti casi:

(Omissis).

c) quando le merci di uguale qualità disponibili nel territorio della Comunità economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo è tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 178, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, v. nelle note alle premesse.

— Per i regolamenti CEE n. 1999/85 e n. 3677/86 v. nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1999/85, relativo al regime di perfezionameno attivo, è il seguente:

«Art. 6. — Si considera che sussistano le condizioni economiche quando:

1) le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento:

a) non sono prodotte nella Comunità;

b) non vi sono prodotte in quantità sufficiente;

c) non possono essere messe a disposizione dell'operatore entro termini convenienti dai produttori stabiliti nella Comunità;

d) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista;

e) sono prodotte nella Comunità, ma non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti;

f) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto non conformi alle esigenze espresse dall'acquirente dei prodotti compensatori nei Paesi terzi;

g) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci di importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale».

— Il testo vigente dell'allegato III al regolamento CEE n. 3677/86 è il seguente:

«ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI IL VALORE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PUNTO 4, DEL REGOLAMENTO DI BASE È FISSATO IN 100.000 ECU.

Capitolo, voce o sottovoce della nomenclatura combinata	Designazione delle merci o dei prodotti
Capitoli 1 - 24	— Animali vivi e prodotti del regno animale — Prodotti del regno vegetale — Grassi e oli (animali e vegetali): prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale — Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi
Capitoli 28 - 38	— Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse
Capitoli 50 - 63	— Materie tessili e loro manufatti
Capitolo 72	— Ghisa, ferro e acciaio
Sottovoce 8108 90	— Prodotti di titanio».

— Il testo vigente degli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea è il seguente:

«Art. 9. — 1. La Comunità è fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi.

2. Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Art. 10. — 1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

2. La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità di attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al commercio.

Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, la Commissione determina la disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.

Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune».

88G0565

DECRETO 8 novembre 1988.

Entrata in funzione del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, in Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Visto il decreto 25 maggio 1988 con il quale si è provveduto alla istituzione nella provincia di Roma di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1, terzo comma, del menzionato decreto 25 maggio 1988 con il quale è stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma, con sede in Roma, la giurisdizione sui soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella provincia di Roma e sulle persone fisiche residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo, nonché la competenza per l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti;

Considerata l'opportunità di provvedere alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 25 maggio 1988 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma;

Decreta:

Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Roma, con sede in Roma, entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1989, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1988) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella provincia di Roma e delle persone fisiche residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo anche relativamente ai periodi di imposta pregressi con l'esclusione di quanto previsto nel successivo comma; è inoltre competenza del secondo ufficio imposta sul valore aggiunto l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi.

Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Roma relativamente ai soggetti che cessano l'attività entro il 31 dicembre 1988 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1988, per l'appuramento delle dichiarazioni già prodotte e i conseguenziali controlli sostanziali relativi a tali appuramenti, nonché per l'esecuzione dei rimborsi già richiesti ed i connessi preventivi controlli sostanziali.

Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto è attribuito il codice ufficio n. 100 e sarà provveduto alla riattribuzione d'ufficio ai contribuenti interessati di un nuovo numero di partita IVA mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

II° UFFICIO IVA DI
ROMA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUOVO NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA	TIPO SOGGETTO O NATURA GIURIDICA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV	INDIRIZZO

TIPO ATTIVITÀ

DATI RELATIVI AL

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

DATA .. ..

Il Direttore del Centro
Informativo Tasse

AVVERTENZE

Il Decreto Ministeriale 25 maggio 1988 ha istituito, nella provincia di Roma, un secondo ufficio IVA con sede nello stesso comune di Roma, situato in Via Canton; tale ufficio è competente sui soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nella provincia di Roma e per le persone fisiche residenti nei comuni della provincia escluso il comune capoluogo.

Il presente certificato di attribuzione del nuovo numero di partita IVA viene inviato ai soggetti rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio IVA di Roma.

Il nuovo numero di partita IVA ha validità dal 1° gennaio 1989 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente numero di partita IVA il quale dovrà tuttavia continuare ad essere utilizzato per i rapporti pendenti con il primo ufficio IVA di Roma.

In particolare la nuova partita IVA deve essere indicata:

- nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 1988 che deve essere presentata al secondo ufficio IVA di Roma;

- sulle fatture e su tutti i documenti inerenti l'attività esercitata, emessi a partire dall'1/1/1989;

- sui versamenti effettuati presso le aziende di credito a partire dall'1/1/1989 semprechè afferenti annualità d'imposta 1988 e successive. A tale proposito si precisa che i contribuenti persone fisiche rientranti nella giurisdizione del secondo ufficio IVA devono effettuare i versamenti presso gli sportelli bancari delegati alla riscossione e ubicati nel territorio dei comuni della provincia con esclusione di Roma; mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche devono effettuare i versamenti presso qualsiasi sportello bancario della provincia di Roma compreso anche il capoluogo.

Nel caso in cui si rilevino errori nei dati esposti nel presente certificato, il contribuente deve provvedere a farli rettificare, entro il 31.12.1988, presso il primo Ufficio IVA di Roma.

88G4506

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 settembre 1988, n. 484.

Approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1930 che approva l'attuale regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Riconosciuto che il vigente regolamento di servizio non è più in linea con le attuali esigenze, essendo profondamente mutati sia la tecnica sia il rapporto con l'utenza;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella 91ª adunanza generale del 3 marzo 1988;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nelle sedute n. 1737 e n. 1738, rispettivamente del 10 e 24 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento di servizio che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 settembre 1988

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER L'ABBONAMENTO TELEFONICO

PREAMBOLO

Il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico disciplina il rapporto giuridico tra la società concessionaria e l'utente nel rispetto della normativa vigente in materia di telecomunicazioni.

Il servizio telefonico è inoltre organizzato e gestito secondo i criteri previsti dal «Piano regolatore nazionale» e sviluppato in base a programmi pluriennali redatti in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale delle telecomunicazioni. Apposita convenzione regola i rapporti tra lo Stato, organo concedente, e la società concessionaria del servizio telefonico pubblico.

I predetti documenti costituiscono il riferimento su cui si fonda l'attività di controllo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni finalizzata, tra l'altro, a garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio con specifico riguardo all'ammodernamento degli impianti, ai tempi di intervento sui guasti ed ai tempi di risposta per i servizi ausiliari, in linea con la realtà del servizio telefonico nei maggiori Paesi europei.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni vigilerà, altresì, affinché la società dia la massima chiarezza alle informazioni relative a caratteristiche, tariffe e modalità di abbonamento dei servizi, mettendo a disposizione del pubblico idonea documentazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'abbonamento al servizio telefonico è disciplinato dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dalle altre norme vigenti in materia di servizio telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla convenzione vigente fra la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che esercita l'attività di controllo sulla società tramite i propri competenti organi.

Nella polizza di abbonamento sarà indicato il foro competente per ogni eventuale controversia.

Art. 2.

L'abbonato è personalmente responsabile della esattezza delle indicazioni atte a stabilire correttamente i canoni e la classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento, delle quali è obbligato a dar notizia tempestivamente alla locale agenzia della società concessionaria. Nel caso di indicazioni inesatte, che portino all'applicazione di tariffe o canoni diversi da quelli dovuti, l'abbonato è obbligato anche nel corso dell'abbonamento a versare alla società concessionaria solo la differenza fra la quota dovuta e quella effettivamente versata.

Art. 3.

L'abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell'attivazione dell'impianto.

In ogni caso l'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto viene attivato ed ha la durata minima di un anno a partire dal primo giorno del bimestre successivo a quello dell'avvenuta attivazione e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta, anche anticipata, da darsi con lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a due mesi.

L'abbonamento può avere durata inferiore all'anno in occasione di fiere, spettacoli, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive e simili, per la necessità degli organi di informazione nonché per altre esigenze di pubblica utilità.

Art. 4.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la società comunicherà all'interessato la data entro cui verrà attivato l'impianto che non potrà superare, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, novanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 l'attivazione dell'impianto avverrà, salvo quanto previsto dal successivo comma, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non fosse possibile attivare l'impianto entro i predetti termini, la società indicherà comunque la data entro cui sarà attivato l'impianto. In ogni caso il contributo spese di impianto non può essere richiesto prima di trenta giorni precedenti l'attivazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, o quelli imputabili all'utente, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro i termini indicati dalla società, ha diritto, a titolo di indennizzo, ad una detrazione, nella prima bolletta, pari alla quota del canone di abbonamento corrispondente al periodo di ritardo, maggiorato del 2% per ogni mese di ritardo o frazione, fermo restando l'obbligo per la società di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto.

Nel caso in cui l'attivazione dell'impianto non fosse possibile entro il sessantesimo giorno dalla data comunicata dalla società per cause imputabili ad uno dei contraenti, l'altro, previa comunicazione scritta, ha diritto a risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo della società di rimborsare le somme versate dal richiedente fatte salve le specifiche pattuizioni relative agli impianti oltre il perimetro abitato o che richiedano particolari predisposizioni.

La società è obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente, con congruo anticipo, la data di esecuzione dell'impianto presso il relativo domicilio, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) dell'intervento.

Art. 5.

L'abbonato si impegna di accettare anche in corso di abbonamento tutte le modifiche alle tariffe o condizioni che siano stabilite dagli organi competenti.

In caso di aumento delle tariffe telefoniche, è in facoltà dell'abbonato, che non intenda accettare detto aumento, di rinunciare all'abbonamento a partire dal bimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento tariffario.

SUBENTRO

Art. 6.

Eventuali variazioni, sia della classificazione tariffaria, eccezione fatta per le variazioni di tariffa, sia della persona intestataria dell'abbonamento, saranno formalizzate con la sottoscrizione di una nuova polizza.

Nel caso di variazione soggettiva, ferma restando la continuità del rapporto contrattuale, è dovuta l'indennità di subentro.

Tale indennità non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, di trasformazione della denominazione o ragione sociale o di cambio del titolare dell'impresa nonché nei casi di subentro tra persone componenti uno stesso nucleo familiare anagrafico.

CAMBIO NUMERO

Art. 7.

La società concessionaria ha diritto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, di cambiare il numero dell'abbonato, comunicando il nuovo numero assegnato mediante preavviso scritto di almeno novanta giorni, salvo casi di forza maggiore, assicurando, per un periodo di venti giorni, un servizio gratuito di informazione per l'avvenuto cambio del numero telefonico. Detto servizio, su richiesta dell'abbonato, potrà essere prorogato per un periodo massimo di un bimestre con la corresponsione del canone stabilito dal decreto tariffario.

Parimenti il cambio del numero può essere accordato, compatibilmente con le possibilità tecniche, a richiesta dell'utente, e in tal caso l'eventuale servizio di informazione, per il massimo di un bimestre, è effettuato a sue spese, con la corresponsione del canone di cui al comma precedente.

Resta ferma la necessità del consenso del coutente in caso di collegamento duplex.

INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE

Art. 8.

La società può cambiare le tecnologie della rete urbana, seguendo i progressi della tecnica telefonica; in questo caso l'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni tariffarie, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

NUOVI IMPIANTI - TRASLOCHI

Art. 9.

Il richiedente l'impianto deve sottoscrivere la polizza d'abbonamento entro venti giorni dalla data di spedizione dell'invito.

Decorso inutilmente detto termine, la società è tenuta a spedire un secondo invito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione di detto invito il richiedente non abbia provveduto alla sottoscrizione della polizza di abbonamento, la domanda di impianto si intende annullata a tutti gli effetti.

Compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, la società dovrà procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap, nonché alle categorie che svolgono attività di affari o professionali.

Art. 10.

La domanda di trasloco deve essere fatta per iscritto all'agenzia della società, competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data per la quale è richiesto il trasloco ed ha precedenza sulle domande di nuovo impianto.

Se la domanda è presentata oltre il termine previsto dal precedente comma, la società è tenuta a garantire il trasloco entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.

La società è obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente la data di esecuzione dell'impianto con congruo anticipo, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio).

Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non fosse possibile traslocare l'impianto entro il predetto termine, la società, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, comunicherà comunque la data entro cui si impegna ad attivare l'impianto.

Ove l'utente dichiari di non avere interesse a mantenere attivo l'impianto da traslocare, ferma restando la validità a tutti gli effetti della relativa domanda, la società riacquisterà la disponibilità dello stesso, sospendendo l'addebito dei canoni di abbonamento al servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.

Rimane salvo il diritto dell'utente di dare disdetta dell'abbonamento secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto a titolo di indennizzo ad una detrazione, nella prima bolletta, pari alla quota di abbonamento corrispondente al periodo di ritardo, maggiorata del 2% per ogni mese di ritardo o frazione, fermo restando l'obbligo per la società di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto.

Il contributo per il trasloco previsto dal provvedimento tariffario non può essere richiesto prima di trenta giorni dall'attivazione dell'impianto.

L'abbonato è tenuto a corrispondere eventuali diverse tariffe determinatesi in conseguenza del trasloco.

Art. 11.

Qualora l'abbonato sia proprietario dell'immobile in cui è installata l'apparecchiatura terminale d'utente, esso, si obbliga a concedere gratuitamente alla società concessionaria l'appoggio e l'attraversamento anche sotterraneo dell'immobile di sua proprietà, per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti per il collegamento della propria apparecchiatura terminale.

PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

Art. 12.

Il canone di abbonamento deve pagarsi a rate bimestrali anticipate, unitamente a quant'altro dovuto dall'abbonato, presso le casse della società o tramite gli enti da essa indicati o a mezzo conto corrente postale ovvero tramite gli istituti bancari presso i quali l'utente abbia eletto domicilio ai fini del pagamento delle bollette.

Nessun obbligo ha la società di preavvisare gli abbonati della scadenza dei pagamenti. Per gli abbonamenti assunti in epoca che non coincida col principio di un bimestre, l'abbonato sarà tenuto a pagare anche la rata corrispondente al periodo compreso tra l'inizio dell'abbonamento ed il primo giorno del bimestre successivo.

Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 13.

Fermo l'obbligo di effettuare gli addebiti per il traffico in base alle indicazioni dei contatori di centrale, la società provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta, a predisporre gli apparati di centrale atti ad inviare al dispositivo dell'abbonato gli impulsi relativi alle comunicazioni svolte dall'abbonato stesso dietro addebito dei compensi stabiliti dal provvedimento tariffario.

Fino al 1° gennaio 1990 il termine previsto al precedente comma sarà osservato compatibilmente con le disponibilità tecniche.

La società è tenuta a fornire, previo preavviso di quindici giorni e dietro addebito del conseguente costo, i dati relativi agli scatti che saranno registrati dal contatore di centrale dell'abbonato nel periodo o alla data richiesti dall'abbonato stesso.

I dati saranno forniti al richiedente entro sette giorni dalla rilevazione.

La società manterrà comunque a disposizione dell'utenza presso i propri uffici la documentazione concernente le letture effettuate.

RITARDATO PAGAMENTO BOLLETTE

Art. 13.

Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del primo mese di ciascun bimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla data di emissione — se posteriore al giorno di inizio del bimestre medesimo — indicata nella bolletta. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato dovrà corrispondere una indennità commisurata all'importo della bolletta in ragione di L. 20 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno; L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 200, per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno e fino al 60° giorno; L. 60 per ogni 1.000 lire o frazione con un minimo di L. 300 per i pagamenti effettuati successivamente.

Il mancato pagamento verrà segnalato all'utente sulla bolletta immediatamente successiva ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorsi quindici giorni dall'inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, la società ha il diritto di sospendere il servizio telefonico. Persistendo il ritardo del pagamento per un periodo di quindici giorni dalla sospensione, la società invierà apposita raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di risoluzione del contratto, che avrà luogo qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa, l'abbonato non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La risoluzione del contratto dà diritto alla società di ritirare il materiale installato presso l'utente e di esigere a titolo di penale, oltre l'indennità di cui sopra, le rimanenti bimestralità di canone fino alla naturale scadenza del contratto di abbonamento. La società ha pure il diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo.

L'abbonato al quale sia stato sospeso il servizio telefonico è inoltre tenuto a corrispondere alla società concessionaria, per ottenere il ripristino del servizio stesso prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, gli importi previsti per il riallaccio dal provvedimento tariffario in vigore.

In caso di motivato reclamo scritto dell'abbonato, la società sospenderà i termini di cui sopra, relativamente alle voci contestate, fino alla data del chiarimento scritto inviato all'abbonato, ferma restando l'applicazione delle previste penali, dalla data di scadenza del pagamento della bolletta contestata, nel caso in cui il reclamo risulti infondato.

Art. 14.

Nel caso di nuova richiesta d'impianto telefonico da parte di utente altra volta moroso, la società ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute.

CONSERVAZIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO

Art. 15.

L'abbonato deve conservare e custodire gli impianti e gli apparecchi affidatigli dalla società con ogni diligenza. Egli è tenuto a rimborsare il costo relativo alla rottura o perdita dell'impianto e relativi accessori anche se causate da terzi, salvi i casi di forza maggiore da provarsi a cura dell'utente.

Art. 16.

È proibito all'abbonato di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti e gli apparecchi della società, nonché di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni e traslochi sugli stessi. La contestazione fatta all'abbonato, in seguito a sopralluogo, dell'avvenuta inosservanza del divieto di cui sopra, dà facoltà alla società di sospendere il servizio; fintanto che l'impianto non sia stato ripristinato a totale spesa dell'utente, salva restando ogni eventuale conseguente azione legale.

Art. 17.

Qualora l'abbonato lasci abbandonata l'apparecchiatura terminale d'utente, la società potrà ritirare il materiale installato senza che ciò dia luogo alla cessazione dell'abbonamento, salvo il diritto da parte della società al rimborso delle spese ed al risarcimento degli eventuali danni.

USO DELL'APPARECCHIATURA TERMINALE D'UTENTE

Art. 18.

L'uso dell'apparecchiatura terminale d'utente sulla rete telefonica pubblica commutata è consentito anche ai dipendenti e familiari dell'abbonato nonché ai suoi clienti; è fatto, comunque, divieto al titolare dell'abbonamento di pretendere, per il traffico svolto, un corrispettivo diverso da quello stabilito dalle norme tariffarie.

È proibita la cessione a terzi per qualsiasi ragione.

Qualora risulti che un'apparecchiatura terminale di utente sia in uso a persona diversa dal titolare dell'abbonamento o dagli aventi diritto, la società, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, potrà sospendere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente; qualora la violazione si protragga per un periodo superiore ai quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, la società può risolvere il contratto.

La disposizione di cui al terzo comma non si applica nei casi in cui l'utilizzatore dell'impianto chieda il subentro nel contratto di abbonamento.

Art. 19.

Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso, ai sensi dell'art. 282 del codice postale e delle norme tecniche previste dal piano regolatore nazionale.

Art. 20.

È vietato all'abbonato di servirsi o di consentire che altri si serva del suo impianto per effettuare comunicazioni finalizzate ad arrecare molestia o che violino le leggi vigenti.

I casi di contravvenzione ai suesposti divieti devono essere segnalati alla autorità giudiziaria dagli utenti interessati per i provvedimenti del caso.

IMPIANTI INTERNI, SUPPLEMENTARI ED ACCESSORI

Art. 21.

L'abbonato è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e ministeriali che regolano comunque la materia degli impianti interni, supplementari e accessori.

Art. 22.

Gli impianti interni, supplementari ed accessori da collegarsi alla rete pubblica commutata possono essere installati solo nello stesso fondo in uso al titolare dell'abbonamento e devono essere muniti delle previste omologazioni ed autorizzazioni da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal precedente comma, la società, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento potrà sospendere il servizio; qualora la violazione si protragga per un periodo superiore ai quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, la società potrà risolvere il contratto.

ANTICIPO SU CONVERSAZIONI INTERURBANE

Art. 23.

L'abbonato è tenuto, a richiesta della società, a versare in anticipo una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà in un bimestre.

Per ogni nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di nuovo impianto previsto dal decreto tariffario per la corrispondente categoria. Per gli altri abbonamenti la suddetta somma sarà concordata con l'abbonato sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso.

Decorso un anno dalla sottoscrizione suddetta, la somma di cui al primo comma sarà commisurata al 30% e al 50% della media bimestrale — calcolata per un periodo annuale — degli importi addebitati per il traffico svolto dal singolo abbonato, a seconda che le utenze siano o non di abitazione privata.

Il pagamento da parte dell'abbonato delle somme dovute ai sensi del presente articolo è soggetto alle norme e condizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

SORVEGLIANZA DELLE APPARECCHIATURE

Art. 24.

L'abbonato s'impegna a permettere l'accesso nei propri locali al personale della società munito di tessera di riconoscimento, di massima nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per le verifiche all'impianto ed alle apparecchiature collegate alla rete.

Nel caso in cui l'abbonato non consenta l'effettuazione delle predette verifiche anche in seguito ad apposita comunicazione scritta, la società può sospendere il servizio fintanto che l'abbonato non consentirà l'accesso.

SEGNALAZIONE GUASTI

Art. 25.

Per i guasti di qualsiasi genere, l'abbonato può effettuare la segnalazione telefonicamente, per mezzo dell'apposito servizio gratuito, o per iscritto.

Nel caso di segnalazione per mezzo del servizio gratuito operante 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, la società è tenuta a registrare la data e l'ora della segnalazione su apposito documento.

Salvo casi di particolare complessità tecnica o diffusione dei guasti, la società deve intervenire per il ripristino al più presto, dando la precedenza alle utenze di pubblica utilità, e comunque entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione.

Qualora la natura del guasto richiedesse tempi maggiori, la società dovrà darne avviso al recapito telefonico indicato dall'utente, precisando la presumibile data entro la quale il guasto verrà riparato. Ove fosse necessario intervenire presso il domicilio dell'utente, la società preciserà l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) nel quale l'intervento stesso sarà effettuato.

Per i guasti di notevole entità, la società provvederà a darne avviso all'utenza tramite mezzi di informazione pubblica quali giornali, radio, televisione.

In ogni caso, per ogni giorno di ritardo nella riparazione del guasto rispetto ai tempi previsti nel presente articolo, la società, su richiesta dell'abbonato, è tenuta ad operare una detrazione pari al 5% del canone bimestrale di abbonamento previsto per la linea urbana.

Per i guasti che comportino l'interruzione del servizio la società provvederà alla restituzione del canone di abbonamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

ELENCO ABBONATI

Art. 26.

L'abbonato ha diritto ad avere in utilizzazione gratuita una copia dell'elenco degli abbonati della propria rete urbana per ogni utenza tenuta in abbonamento.

Nell'elenco saranno inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie all'individuazione dell'abbonato nella forma stabilita dalla società concessionaria.

Nei casi di errata indicazione del nominativo dell'abbonato, del numero telefonico come pure nei casi di omissione totale, sempreché non dovute a fatto imputabile all'abbonato, la società è tenuta a corrispondere una indennità pari al relativo canone di abbonamento annuo previsto per la linea urbana dal decreto tariffario.

Salvi i casi di cui sopra, la società non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni di diciture esplicative, indirizzi, o altre indicazioni riportate nella pubblicazione suddetta, né per quanto attiene la veridicità di qualifiche e titoli dichiarati dall'utente.

SEGNALAZIONI DISSERVIZI

Art. 27.

Presso ciascuna direzione regionale della società è istituito un apposito ufficio con il compito di ricevere segnalazioni di disservizi ed eventuali proposte di miglioramento da parte dell'utenza che non abbiano trovato soluzione, a livello di agenzia, attraverso gli ordinari uffici addetti al ricevimento dei reclami.

La società, in coerenza con le norme di legge vigenti, attiverà misure idonee a consentire la riconoscibilità del personale a contatto con il pubblico.

Nell'avantielenco saranno indicati gli uffici cui potranno essere indirizzati segnalazioni e reclami per i servizi non gestiti direttamente dalla società.

IMPOSTE E TASSE

Art. 28.

Ogni spesa, imposta o tassa, comunque inerenti al contratto di abbonamento, è a carico dell'abbonato.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 29.

Il presente regolamento per quanto non contrasti con altre specifiche disposizioni si applica, in quanto compatibile, a tutti i servizi svolti a mezzo della rete telefonica pubblica. Salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 il presente regolamento non si applica alle prestazioni ed apparecchiature fornite dalla società in regime di libera concorrenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

88G0541

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 ottobre 1988.

Schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921; 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suindicata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Ritenuto che le pratiche per l'approvazione del quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione sono in corso di perfezionamento;

Visto lo schema del nono elenco suppletivo della su nominata provincia, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - Sezione operativa di Lucca, comprendente risorse idriche sotterranee rinvenute a mezzo di pozzi non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dell'annesso schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1988

Il Ministro: FERRI

SCHEMA DEL NONO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Comune di Altopascio - un pozzo	Località Cimitero o Vincenti	Altopascio	La quantità che viene portata in superificie	
2	Soc. Imball Paper - un pozzo	Località Zita in Valdottavo	Borgo a Mozzano	Id.	
3	F.lli Bartoli S.p.a. - tre pozzi	Località Turingiana in Carraia	Capannori	Id.	
4	I.C.A.M. S.p.a. - un pozzo	Località Fossanuova	Porcari	Id.	
5	Rocchiccioli Olinto - un pozzo	Località Padule	Porcari	Id.	
6	Consorzio fra i comuni di Altopascio, Porcari e Montecarlo per la installazione impianto inceneritore rifiuti - un pozzo	Località Dal Cerro	Altopascio	Id.	
7	Mutti Francesco - un pozzo	Località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
8	Bertoni Silvio - un pozzo	Località La Buca	Pietrasanta	Id.	
9	Soc. Fine Paper - due pozzi	Località Magazzino, lungo via del Leccio	Porcari	Id.	
10	Massoni Eugenio - un pozzo	Località In Debbia Guamo	Capannori	Id.	
11	Supermercati Esselunga S.p.a. - un pozzo	Località Lunata	Capannori	Id.	
12	Massaglia Francesco e Poletti Nicola - un pozzo	Località Bonifica Cenami	Massarosa	Id.	
13	Di Vita Angiolino e Pacini Rina - due pozzi	Località S. Salvatore	Montecarlo	Id.	
14	Delicarta S.p.a. - un pozzo	Località La Viaccia del Chiasso	Capannori	Id.	
15	Castellacci Elio - un pozzo	Località Paroli frazione Spianate	Altopascio	Id.	
16	Azienda Floricola Wandana - un pozzo	Località Gioiosa frazione Luciani	Montecarlo	Id.	
17	Delicarta già Cartindustria italiana - quattro pozzi	Località Fagottino, corte Biagi	Porcari	Id.	
18	Dianda Giulio e Romani Gloria - due pozzi	Località Al Poggio S. Pietro a Vico	Lucca	Id.	
19	Capparoni Angelo - un pozzo	Località Casa Nuova Balbano	Lucca	Id.	
20	Qualchierami e C. S.p.a. - un pozzo	Località Villa Roggio Tassignano	Capannori	Id.	
21	Colori Nutini S.r.l. - un pozzo	Località Via Roggio Tassignano	Capannori	Id.	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
22	I.T.O. S.p.a. - un pozzo	Località Ponte alla Freddana	Lucca	La quantità che viene portata in superificie	
23	G.M.G. - Graniti di Mauro Giari - un pozzo	Località Mignano	Seravezza	Id.	
24	Del Ghingaro Paolo e Giuliano - un pozzo	Località Fratina	Porcari	Id.	
25	Soc. Biapro Marmi - un pozzo	Località Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
26	Domenici Giovanni - un pozzo	Località Puntino	Massarosa	Id.	
27	Soc. Freda S.p.a. - un pozzo	Località Quercta	Seravezza	Id.	
28	Raffaelli Ida e Remo - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
29	Raffaelli Ilda e Giani - due pozzi	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
30	Zambelli Maria - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
31	Tognetti Gianfranco - un pozzo	Località Ceragiola	Seravezza	Id.	
32	Fornino Vincenzo - un pozzo	Località Moroni Spianate	Altopascio	Id.	
33	De Lisa Michele - un pozzo	Località Bendinelli	Altopascio	Id.	
34	Di Vita Angiolino e Pacini Rina - un pozzo	Località S. Salvatore	Montecarlo	Id.	
35	Buccelli Antonietta e Marcelli Claudio - un pozzo	Località Bozzaccio, via Del Brennero	Lucca	Id.	
36	Carta cartoni cellulosa - un pozzo	Località Badia Pozzeveri	Altopascio	Id.	
37	Comune di Massarosa - un pozzo	Località Polisportivo	Massarosa	Id.	
38	Comune di Massarosa - un pozzo	Località Campo sportivo Stiava	Massarosa	Id.	
39	Comune di Massarosa - tre pozzi	Località Calagrande, piano di Mommio	Massarosa	Id.	
40	Toscogas S.p.a. - un pozzo	Località Alla Ciliegia	Altopascio	Id.	
41	S.I.P. - un pozzo	Località Sant'Angelo	Lucca	Id.	
42	Braccini Mauro - un pozzo	Località Balbano	Lucca	Id.	
43	Nannini Romano Massimiliano - un pozzo	Località Fanucchi	Porcari	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

88A4402

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo 92» avente come tema: «Cristoforo Colombo: la nave e il mare».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Alberto Bemporad è nominato commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente come tema: «Cristoforo Colombo: la nave e il mare».

88A4530

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 701/R in data 21 settembre 1988 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte delle ditte, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali di cui all'allegato elenco n. 3/88.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Presidia deflussore monouso a due vie per trasfusione di sangue e suoi derivati	Società aziende chimiche riunite Angelini Francesco-A.C.R.A.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale n. 03907010585	10215
Presidia deflussore monouso con filtro per soluzioni parenterali	Id.	10091
Presidia deflussore monouso a due vie per soluzioni parenterali	Id.	10374
Presidia deflussore monouso per soluzioni parenterali con ago epicranico ad alette forate	Id.	10217

88A4508

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciscun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni Smarriti
214 AR	G.M. Catene S.r.l.	Arezzo	35
658 AR	Neri Marcello	Arezzo	1
27 BZ	Zanardi Cesare	Bolzano	2
1 EN	Lab.Or di Censabella e Gallo	Nissoria	4
1358 MI	Il Laboratorio	Milano	2
372 NA	Tagliamonte Stanislao	Torre del Greco	1
11 RM	Bulgari Sotino	Roma	10
304 RM	Cisotto Salvatore	Roma	1
523 RM	Tondinelli Gianrico	Roma	1
170 VA	Corzalini Giorgio	Gallarate	1
228 VA	Gorzalini Elena Rita	Gallarate	2
3 VC	Castaudi & Gautero di Emanuelli e Pastori	Vercelli	12

88A4513

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per le biotecnologie, in Trieste

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1988, Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 238, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del «Consorzio interuniversitario per le biotecnologie», con sede in Trieste.

88A4518

MINISTERO DEL TESORO

N. 218

Corso dei cambi del 9 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1319,650	1319,650	1319,50	1319,650	1319,650	1319,65	1319,500	1319,650	1319,650	1319,65
Marco germanico	744,250	744,250	744,75	744,250	744,250	744,25	744,150	744,250	744,250	744,25
Franco francese	217,940	217,940	218 —	217,940	217,940	217,94	217,930	217,940	217,940	217,94
Fiorino olandese	659,830	659,830	660 —	659,830	659,830	659,83	659,900	659,830	659,830	659,83
Franco belga	35,489	35,489	35,49	35,489	35,489	35,48	35,497	35,489	35,489	35,48
Lira sterlina	2353,100	2353,100	2353,50	2353,100	2353,100	2353,10	2353,350	2353,100	2353,100	2353,10
Lira irlandese	1990,200	1990,200	1987,50	1990,200	1990,200	1990,20	1990,500	1990,200	1990,200	—
Corona danese	192,990	192,990	193,20	192,990	192,990	192,99	192,980	192,990	192,990	192,99
Dracma	9,030	9,030	9,03	9,030	—	—	9,031	9,030	9,030	—
E.C.U.	1542,650	1542,650	1543,25	1542,650	1542,650	1542,65	1542,610	1542,650	1542,650	1542,65
Dollaro canadese	1069,950	1069,950	1069,25	1069,950	1069,950	1069,95	1069,700	1069,950	1069,950	1069,95
Yen giapponese	10,601	10,601	10,61	10,601	10,601	10,60	10,597	10,601	10,601	10,60
Franco svizzero	884,600	884,600	886 —	884,600	884,600	884,60	885,150	884,600	884,600	884,60
Scellino austriaco	105,827	105,827	105,83	105,827	105,827	105,82	105,820	105,827	105,827	105,82
Corona norvegese	199,350	199,350	199,40	199,350	199,350	199,35	199,450	199,350	199,350	199,35
Corona svedese	214,680	214,680	214,50	214,680	214,680	214,68	214,670	214,680	214,680	214,68
FIM	314,830	314,830	314,80	314,830	314,830	314,83	314,950	314,830	314,830	—
Escudo portoghese	8,951	8,951	8,96	8,951	8,951	8,95	8,962	8,951	8,951	8,95
Peseta spagnola	11,260	11,260	11,27	11,260	11,260	11,26	11,277	11,260	11,260	11,26
Dollaro australiano	1106,100	1106,100	1104 —	1106,100	1106,100	1106 —	1106,500	1106,100	1106,100	1106,10

Media dei titoli del 9 novembre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,825
» » » 22- 6-1987/91	86,650
» » » 18- 3-1987/94	73,550
» » » 21- 4-1987/94	72,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,225
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,125
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	99,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,175
» » » » 1- 7-1984/91	99,675
» » » » 1- 8-1984/91	99,575
» » » » 1- 9-1984/91	99,575
» » » » 1-10-1984/91	99,725
» » » » 1-11-1984/91	99,900
» » » » 1-12-1984/91	99,175
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98,550
» » » » 18- 4-1986/92	96,525
» » » » 19- 5-1986/92	96,450
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,350
» » » » 17- 7-1986/93	96,425
» » » » 19- 8-1986/93	95,550
» » » » 18- 9-1986/93	96,125
» » » » 20-10-1986/93	96,475
» » » » 19-12-1986/93	96,350
» » » » 18-11-1987/93	96,900
» » » » 1- 1-1988/93	96,925
» » » » 1- 2-1988/93	96,875
» » » » 1- 3-1988/93	97 —
» » » » 1- 4-1988/93	97,350
» » » » 1-10-1987/94	97,750
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	93,450
» » » » 1- 4-1985/95	93,275
» » » » 1- 5-1985/95	93,125
» » » » 1- 6-1985/95	93,400
» » » » 1- 7-1985/95	94,700
» » » » 1- 8-1985/95	94,875
» » » » 1- 9-1985/95	95,100
» » » » 1-10-1985/95	95,475
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	96 —
» » » » 1- 1-1986/96	95,775
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	94,050
» » » » 1- 5-1986/96	94,100
» » » » 1- 6-1986/96	94,350
» » » » 1- 7-1986/96	94,575
» » » » 1- 8-1986/96	94,450
» » » » 1- 9-1986/96	94,400
» » » » 1-10-1986/96	94,850
» » » » 1-11-1986/96	95,500
» » » » 1-12-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,475
» » » » 18- 2-1987/97	95,500
» » » » 1- 3-1987/97	95,400
» » » » 1- 4-1987/97	94,350
» » » » 1- 5-1987/97	94,350
» » » » 1- 6-1987/97	95,200
» » » » 1- 7-1987/97	95,075
» » » » 1- 8-1987/97	95,525
» » » » 1- 9-1987/97	97,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,250
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,875
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,475
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,725
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,300
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,575
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,700
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	98 —
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,575
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,300
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,675
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,200
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,575
» » » 9,25% 1-10-1990	96,825
» » » 11,50% 1-10-1990	99,825
» » » 9,25% 1-11-1990	97 —
» » » 9,25% 1-12-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,600
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,950
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,575
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,150
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,750
» » » 11,00% 1- 4-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,200
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,300
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,900
» » » » 1983/90 11,50%	106,750
» » » » 1984/91 11,25%	106,975
» » » » 1987/91 8,75%	99,600
» » » » 1984/92 10,50%	107,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	104,600
» » » » 1985/93 9,00%	102,475
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,500
» » » » 1986/94 6,90%	95,200
» » » » 1987/94 7,75%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M09118

N. 219

Corso dei cambi del 10 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1310,70	1310,70	—	1310,70	1310,70	1310,70	1311 —	1310,70	1310,70	1370,70
Marco germanico	745,10	745,10	—	745,10	745,10	745,10	745,10	745,10	745,10	745,10
Franco francese	218,09	218,09	—	218,09	218,09	218,09	218,11	218,09	218,09	218,09
Fiorino olandese	660,58	660,58	—	660,58	660,58	660,58	660,47	660,58	660,58	660,58
Franco belga	35,539	35,539	—	35,539	35,539	35,53	35,53	35,539	35,539	35,52
Lira sterlina	2354 —	2354 —	—	2354 —	2354 —	2354 —	2353,40	2354 —	2354 —	2354 —
Lira irlandese	1990,20	1990,20	—	1990,20	1990,20	1990,20	1990,16	1990,20	1990,20	—
Corona danese	193,10	193,10	—	193,10	193,10	193,10	193,05	193,10	193,10	193,10
Dracma	9,023	9,023	—	9,023	9,023	—	9,022	9,023	9,023	—
E.C.U.	1543,80	1543,80	—	1543,80	1543,80	1543,80	1543,80	1543,80	1543,80	1543,80
Dollaro canadese	1068,50	1068,50	—	1068,50	1068,50	1068,50	1068,98	1068,50	1068,50	1068,50
Yen giapponese	10,562	10,562	—	10,562	10,562	10,56	10,565	10,562	10,562	10,57
Franco svizzero	886,20	886,20	—	886,20	886,20	884,70	886,10	886,20	886,20	886,20
Scellino austriaco	105,976	105,976	—	105,976	105,976	105,97	105,974	105,976	105,976	105,97
Corona norvegese	199,02	199,02	—	199,02	199,02	199,02	199,05	199,02	199,02	199,02
Corona svedese	214,28	214,28	—	214,28	214,28	214,28	214,28	214,28	214,28	214,28
FIM	314,63	314,63	—	314,63	314,63	314,63	314,65	314,63	314,63	—
Escudo portoghese	8,975	8,975	—	8,975	8,975	8,97	8,976	8,975	8,975	8,98
Peseta spagnola	11,306	11,306	—	11,306	11,306	11,30	11,306	11,306	11,306	11,30
Dollaro australiano	1108,50	1108,50	—	1108,50	1108,50	1108,50	1108,50	1108,50	1108,50	1108,50

Media dei titoli del 10 novembre 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,875
» » » 22- 6-1987/91	86,600
» » » 18- 3-1987/94	73,500
» » » 21- 4-1987/94	72,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » » 18- 2-1986/91	99,125
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	99,950
» » » » 1- 5-1984/91	100,150
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,650
» » » » 1- 8-1984/91	99,575
» » » » 1- 9-1984/91	99,450
» » » » 1-10-1984/91	99,700
» » » » 1-11-1984/91	99,925
» » » » 1-12-1984/91	99,175
» » » » 1- 1-1985/92	100—
» » » » 1- 2-1985/92	99,500
» » » » 18- 4-1986/92	96,500
» » » » 19- 5-1986/92	96,550
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,875
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,500
» » » » 18- 9-1986/93	96,250
» » » » 20-10-1986/93	96,475
» » » » 19-12-1986/93	96,900
» » » » 18-11-1987/93	96,325
» » » » 1- 1-1988/93	96,850
» » » » 1- 2-1988/93	96,800
» » » » 1- 3-1988/93	97,975
» » » » 1- 4-1998/93	97,375
» » » » 1-10-1987/94	97,725
» » » » 1- 2-1985/95	97,925
» » » » 1- 3-1985/95	93,450
» » » » 1- 4-1985/95	93,400
» » » » 1- 5-1985/95	93,150
» » » » 1- 6-1985/95	93,250
» » » » 1- 7-1985/95	94,700
» » » » 1- 8-1985/95	94,800
» » » » 1- 9-1985/95	95,050
» » » » 1-10-1985/95	95,350
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	95,825
» » » » 1- 1-1986/96	95,775
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,825

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	94,050
» » » » 1- 5-1986/96	94—
» » » » 1- 6-1986/96	94,275
» » » » 1- 7-1986/96	94,550
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,850
» » » » 1-11-1986/96	95,475
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	95,775
» » » » 1- 2-1987/97	95,550
» » » » 18- 2-1987/97	95,450
» » » » 1- 3-1987/97	95,375
» » » » 1- 4-1987/97	94,300
» » » » 1- 5-1987/97	94,325
» » » » 1- 6-1987/97	95,100
» » » » 1- 7-1987/97	95,150
» » » » 1- 8-1987/97	95,500
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,625
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,500
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,700
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,650
» » » 9,15% 1- 4-1990	98—
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,625
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,875
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,550
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,250
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,600
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	99,875
» » » 9,25% 1-11-1990	96,950
» » » 9,25% 1-12-1990	97,075
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,625
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,875
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,700
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,600
» » » 11,00% 1- 4-1992	97,075
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,100
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,200
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,875
» » » » 1983/90 11,50%	106,450
» » » » 1984/91 11,25%	106,925
» » » » 1987/91 8,75%	99,575
» » » » 1984/92 10,50%	107,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,225
» » » » 1985/93 9,75%	104,225
» » » » 1985/93 9,00%	102,525
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,525
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M10118

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla società Sol industrie, sede legale in Monza e unità produttiva di Piombino, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sol industrie, sede legale in Monza e unità produttiva di Piombino, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per il periodo dal 23 marzo 1987 al 15 marzo 1988.

88A4438

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) Area del comune di San Severo (Foggia). — Completamento delle condotte irrigue, progetti numeri 14/131, 568 e 569 *in Capitanata*; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

3) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. n. 264 e la s.s. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'Anas: lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

5) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. n. 264 e la s.s. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'Anas; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

6) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

7) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 28 maggio 1987;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

8) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

9) Area del comune di Cefalù-Termini Imerese (Palermo). — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 33-*bis* in località Cefalù, resisi disponibili dal 23 novembre 1987 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

10) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino, IV lotto, progetto 5315», finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro 12 mesi:

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

11) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

12) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 20 luglio 1988;
proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

13) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 8 aprile 1987;
proroga da sessantatre a sessantanove mesi;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.

14) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;
proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

15) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 14 giugno 1988;
proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle sottoelencate aziende del Gruppo Ing. C. Olivetti & C.:

1) S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. - Ivrea (Torino);
2) S.p.a. Alitec - Marcianise (Caserta);
3) S.p.a. Baltea - Ivrea (Torino);
4) S.p.a. Balteadisk - Arnad (Aosta);
5) S.p.a. B.T.R. elettronica - Milano;
6) S.p.a. Circuiti stampati Italia - Venaria Reale (Torino);
7) S.p.a. CIS - Ivrea (Torino);
8) S.r.l. Da Progetti - Roma (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);
9) S.p.a. Dating - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);
10) S.r.l. Datin impianti - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);
11) S.p.a. Diaspronsud - Pozzuoli (Napoli);
12) S.r.l. Di.W.S. plastic - Abbiategrasso (Milano);
13) S.p.a. Elea - Ivrea (Torino);
14) S.p.a. Eleprint - Ivrea (Torino);
15) S.p.a. Indesit elettronica - Ivrea (Torino);
16) S.p.a. Immobiliare Ivrea S. Giovanni - Ivrea (Torino);
17) S.p.a. Lart - Ivrea (Torino);
18) S.p.a. Lexikon - Ivrea (Torino);
19) S.p.a. Mael compiuter - Carsoli (L'Aquila) (successivamente incorporata per fusione nella Mael S.p.a.);
20) S.p.a. Mael sistemi - Carsoli (L'Aquila) (ora Mael S.p.a., per variazione della denominazione sociale);
21) Manifattura Valle dell'Orco - Ivrea (Torino);
22) S.p.a. Modinform - Marcianise (Caserta);
23) S.p.a. Nord elettronica - Altare (Savona);
24) S.p.a. OCN-PPL - Marcianise (Caserta);
25) S.p.a. Olivetti - Canon industriale - Ivrea (Torino);
26) S.p.a. Olivetti Peripheral equipment - Ivrea (Torino);
27) S.p.a. Olivetti Synthesis - Ivrea (Torino);
28) S.p.a. Olivetti Telecomunicazioni - Pozzuoli (Napoli);
29) S.p.a. Olivetti Value services - Ivrea (Torino);
30) S.p.a. Olteco Olivetti telecomunicazioni - Ivrea (Torino);
31) S.p.a. Osai A.B. - Ivrea (Torino);
32) S.p.a. Prodest international - Ivrea (Torino) (sorta con personale precedentemente in forza alla Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.);
33) S.p.a. Selin - Genova;
34) S.p.a. S.I.A.B. Italia - Ivrea (Torino);
35) S.p.a. S.O.A.B. - Sistemi automaz. bancaria - Ivrea (Torino) (successivamente incorporata per fusione nella Ing. C. Olivetti & C. - S.p.a.);
36) S.p.a. Società gener. elastomeri - Sant'Olcese (Genova);
37) S.p.a. Tecnosafe - Ivrea (Torino);
38) S.p.a. Tecnost - Ivrea (Torino);
39) S.p.a. Tecnotime - Ivrea (Torino) (ora Dating S.p.a., per variazione di denominazione sociale);
40) S.p.a. Tecnotur - Zola Predosa (Bologna);
41) S.p.a. Tecsinter - Ivrea (Torino);
42) S.p.a. Teknecomp - Cavaglia (Vercelli),

è prolungata al 29 maggio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, sino al 23 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), è prolungata al 1° novembre 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore di undici lavoratori con qualifica operaia occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 19,5 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 marzo 1988 al 5 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore di quarantatre operai su un organico di quarantasette unità, occupati presso lo stabilimento di Villa Opicina (Trieste), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore di cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Officine Piccini, occupati presso lo stabilimento di Perugia, s.s. Trasimeno ovest 161/C, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione

dell'orario di lavoro da 40 a 22,5 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 19 maggio 1988 al 18 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore di sei lavoratrici operaie del reparto scelta dipendenti dalla Parker S.r.l., con sede legale in Sassuolo (Modena), occupate presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 aprile 1986 al 31 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano ed occupati nelle sedi e zone operative della società ad esclusione del settore impianti e trasmissione e dell'attività tecnico-commerciale ed in particolare:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste	2) Friuli-Venezia Giulia
3) Mestre	3) Veneto
4) Torino	4) Piemonte
5) Genova	5) Liguria
6) Firenze	6) Toscana - Umbria
7) Ancona	7) Emilia - Marche
8) Roma	8) Lazio - Abruzzo - Molise
9) Cagliari	9) Sardegna
10) Napoli	10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro	11) Calabria
12) Taranto	12) Puglia
13) Messina	13) Sicilia

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 29 agosto 1988 al 27 agosto 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste	2) Friuli-Venezia Giulia
3) Mestre	3) Veneto
4) Torino	4) Piemonte
5) Genova	5) Liguria
6) Firenze	6) Toscana - Umbria
7) Ancona	7) Emilia - Marche
8) Roma	8) Lazio - Abruzzo - Molise
9) Cagliari	9) Sardegna
10) Napoli	10) Campania - Basilicata
11) Catanzaro	11) Calabria
12) Taranto	12) Puglia
13) Messina	13) Sicilia

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 29 agosto 1988 al 27 agosto 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipedenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unità:

1) S. Maria Capua Vetere (Caserta) - interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione meccanica e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali;
2) Milano - interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Milano e di S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione di R. e S. e tecnico-commerciale, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso l'unità di S. Maria Capua Vetere (Caserta), reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — occupati presso le unità di Palermo e Carini (Palermo), tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attività di R. e S. per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale

di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti i reparti — ad eccezione delle attività di R. e S. e tecnico-commerciale — per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio. 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati tutti i reparti ad esclusione della produzione commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciale;

2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attività di R. e S.;

3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attività tecnico-commerciali,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le unità di Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il solo reparto di divisione e commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di produzione commutazione elettronica (DCS) e reparto di produzione trasmissione;

2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica;

3) Palermo e Carini, reparto di commutazione elettromeccanica;

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori — compresi gli impiegati di settima e ottava categoria — dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnoelettronica, con sede in L'Aquila ed occupati nelle unità operative di Milano, Castelletto di Settimo Milanese e L'Aquila, esclusi gli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1988 in favore di venti dipendenti della S.p.a. Focchi Giuseppe, occupati presso lo stabilimento di Rimini (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali per dieci operai ed un intermedio e da 40 a 20 ore settimanali per due operai e un intermedio, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 maggio 1988 al 7 maggio 1989.

88A4439 - 88A4475

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale del comune di Introd

Con deliberazione della giunta regionale n. 8777 del 30 settembre 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Introd, adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 3 agosto 1972 e oggetto di modificazione sostanziale adottata con deliberazione consiliare n. 9, dell'8 febbraio 1982.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A4481

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Canal S. Bovo

Con deliberazione n. 10217 di data 9 settembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 2808, in comune catastale di Canal S. Bovo, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A4071

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 23900 del 14 ottobre 1988 concernente: «Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 28 settembre 1988, sulla corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 4 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo quinto del punto V), dove è scritto: «... tale responsabilità non può essere, altresì, riferita alle eventuali ipotesi di ingiustificato ritardo ...», si legga: «... tale responsabilità non può *non* essere, altresì, riferita alle eventuali ipotesi di ingiustificato ritardo ...».

88A4526

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 220.000**
- semestrale .... **L. 120.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... **L. 28.000**
- semestrale .... **L. 17.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... **L. 105.000**
- semestrale .... **L. 58.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 28.000**
- semestrale .... **L. 17.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 100.000**
- semestrale .... **L. 60.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 375.000**
- semestrale .... **L. 205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 800**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 60.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 34.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 120.000**

Abbonamento semestrale .... **L. 65.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189